



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/21 DEL 12.2.2010

---

**Oggetto:** Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 3 commi 2, 3, 4 e 8. Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in ordine alle problematiche attuative delle disposizioni in oggetto riferisce quanto segue.

L'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto in bilancio, i programmi pluriennali per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, con un contributo di durata quadriennale non superiore alla metà del costo previsto da dette amministrazioni.

La normativa di riferimento per la predisposizione di tali programmi è quella costituita dalle leggi statali in materia da integrarsi con quanto già previsto nelle finanziarie regionali 2007, 2008 e 2009.

Le nuove prescrizioni, commi 3 e 4 dell'articolo 3, si differenziano dalla disciplina statale vigente sul piano dei requisiti soggettivi per l'accesso ai programmi di stabilizzazione da parte del personale precario. In particolare si dispone che siano ammessi prioritariamente i lavoratori impegnati nei cantieri a finanziamento regionale, quelli assunti con contratti a termine di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative, a finanziamento regionale. Si prevede, altresì, che il requisito temporale di vigenza dello stato di precarietà lavorativa sia pari a trenta mesi invece dei trentasei previsti dalla legislazione statale. Inoltre, il termine per il compimento dei programmi per la disciplina statale è fissato al 2010 mentre con il comma 2 viene fissato, di fatto, al 2012. Nei programmi si dovrà dare, infine, ulteriore priorità all'anzianità anagrafica dei lavoratori interessati.

Sulla base di questo quadro normativo le amministrazioni locali sono state invitate a presentare i programmi di stabilizzazione del personale precario.

Sulle disposizioni in oggetto è intervenuto ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale relativamente, nello specifico, all'articolo 3, commi 2 e 3.



A seguito di tale ricorso, nelle more dell'apprestamento della memoria difensiva da parte dell'Amministrazione regionale, Comuni e Province sono stati invitati a tener conto, nella predisposizione dei loro programmi, dell'intervenuto ricorso e delle considerazioni ivi esposte.

Nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale in oggetto, sono pervenuti n. 75 programmi di stabilizzazione da parte di Comuni e Province, a cui vanno ad aggiungersi quelli presentati da due Unioni di Comuni e da un parco regionale.

I programmi presentati risultano disomogenei tra loro, sia in termini di contenuto che di completezza di documentazione amministrativa e, pertanto, per una loro compiuta valutazione necessitano di un approfondimento istruttorio.

Le richieste inoltrate dalle Unioni di Comuni e dal parco regionale pongono un problema in ordine al mantenimento dell'interpretazione assunta in sede di prima applicazione della norma stessa; mentre il comma 2 dell'articolo 3 fa infatti riferimento alle amministrazioni locali senza ulteriore specificazione, il comma 3 precisa che i programmi sono realizzati da Comuni e Province. È vero, pur tuttavia, che nel prosieguo del comma 3 e nel comma 8 si citano gli enti locali per cui, a voler considerare estensivamente tale disposizione e volendo superare il dato formale e specifico derivato dall'indicazione posta al comma 3, che parla di Comuni e Province come soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di stabilizzazione, si ritiene di poter ammettere sia le Unioni dei Comuni che il parco regionale.

Il termine "stabilizzazione" è stato inteso dagli enti locali in maniera differenziata, andandovi a comprendere anche ipotesi di assunzioni (o prosecuzione di assunzioni) a tempo determinato. Ciò in considerazione del fatto che i programmi possono avere durata quadriennale e sono finanziati dalla Regione solo per tale periodo. Gli enti che hanno ritenuto di non poter disporre, per il periodo successivo al quadriennio cofinanziato dalla Regione, delle risorse necessarie per stabilizzare a tempo indeterminato hanno optato per un programma di stabilizzazione a tempo determinato, in cui ricomprendere personale in possesso dei requisiti indicati in legge ovvero mantenere in servizio il personale precario.

Il tenore della disposizione in oggetto è tale da consentire la lettura fattane dalle amministrazioni locali, posto che non è esplicitamente specificato che i programmi di stabilizzazione abbiano carattere di tempo indeterminato anche in considerazione del termine quadriennale posto dalla norma stessa.

Di conseguenza sono da ritenersi ammissibili sia i piani di stabilizzazione a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato.



In alcuni programmi gli enti hanno previsto le assunzioni dei lavoratori precari tramite prove selettive, altri hanno ritenuto valide prove e selezioni effettuate con riferimento ad assunzioni precedenti, altri ancora non hanno effettuato nessuna selezione o prova. Tra i lavoratori individuati sono stati compresi anche quelli interinali.

La varietà delle fattispecie considerate nei programmi trova comunque una griglia di valutazione e riferimento nel quadro normativo complessivo risultante dalla combinazione della disciplina statale con quella regionale, della cui osservanza dovrà essere specificatamente dato conto negli stessi programmi. Così pure, dovrà essere attestato dall'ente locale proponente, il rispetto dei criteri di priorità fissati dal comma 3.

Sul termine di presentazione, posto che alcune amministrazioni hanno fatto pervenire i programmi oltre i novanta giorni dati dal comma 4 dell'articolo 3, è da ritenersi che tali richieste siano ammissibili in quanto il termine in questione è da intendersi come ordinatorio.

Entrando nel dettaglio delle stabilizzazioni e delle disposizioni richiamate dalle amministrazioni locali nella predisposizione dei programmi delle assunzioni, si delinea il seguente quadro normativo di riferimento. Le assunzioni programmate dagli enti locali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni trasferite o delegate dalla Regione, usufruiscono delle deroghe in materia di organico e di spesa del personale previste dall'art. 12, comma 11, della L.R. n. 2/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le altre assunzioni a tempo indeterminato e determinato si applicano le norme statali relative al contenimento della spesa e al rispetto del patto di stabilità.

Ai fini di una corretta applicazione delle richiamate disposizioni, emerge la necessità di individuare i criteri di valutazione per l'ammissibilità delle richieste pervenute al finanziamento regionale.

I programmi sono ricevibili quando presentati da Comuni, Province, Unioni di comuni e Parchi regionali in quanto enti soggetti alle medesime disposizioni legislative ed ordinamentali. Essi debbono essere coerenti con la disciplina statale vigente in materia di stabilizzazione e con le disposizioni regionali, vuoi derogatorie vuoi integrative di quella. Tale coerenza deve emergere dalla elaborazione del piano ovvero essere certificata nell'atto di approvazione del programma da parte dell'ente locale interessato.

Da una prima valutazione del fabbisogno finanziario rilevato in base alle domande pervenute, il cui esame è tutt'ora in corso, si evince come la previsione di spesa per il finanziamento dei programmi di stabilizzazione sia superiore allo stanziamento iscritto in bilancio.

Si tratta quindi di individuare le opportune modalità ed un ordine di priorità nella ripartizione ed assegnazione delle risorse disponibili che ammontano a euro tre milioni per l'anno 2009. Si



propone pertanto che nella formulazione del piano degli interventi, a cui gli enti locali concorrono con una spesa di importo non inferiore al contributo concesso, si tenga conto delle priorità previste dal comma 3 del suddetto articolo 3, privilegiando la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale, e l'anzianità anagrafica del personale precario individuato, anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. Per accedere alle spettanze, gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno, se necessario, rimodulare i rispettivi programmi sulla base dei contributi loro assegnati, tenendo conto che la somma attribuita non potrà in alcun modo essere superiore alla quota a carico dell'ente, il quale dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari alla somma concessa dalla Regione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e acquisita l'intesa nella seduta della Conferenza permanente Regione-Enti locali del 22 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1 del 2005, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

#### DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari presentati a termini dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3:
  - 1) sono ammesse le istanze presentate da Comuni, Province, Unioni di comuni e Parchi regionali pervenute anche oltre il termine dei novanta giorni stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 3 del 2009;
  - 2) il piano degli interventi regionale sarà formulato tenuto conto delle priorità previste dal comma 3 del suddetto articolo 3, privilegiando la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale, e l'anzianità anagrafica del personale precario individuato anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza;
  - 3) i programmi di stabilizzazione dovranno dare atto della disponibilità finanziaria per la quota di spettanza dell'ente proponente, tenendo conto che tale la somma non potrà in alcun modo essere inferiore a quella assegnata dalla Regione;



- 4) detti programmi dovranno essere coerenti con la disciplina statale vigente in materia di stabilizzazione e con le disposizioni regionali, vuoi derogatorie vuoi integrative di quella. Tale coerenza deve emergere dalla elaborazione del piano ovvero certificata nell'atto di approvazione del programma da parte dell'ente locale interessato;
- di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica perché predisponga la ripartizione dei finanziamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale e la sottoponga all'approvazione della Giunta, secondo i criteri e le modalità sopraindicati.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci